

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO SULLA CSR

Recepita nel nostro ordinamento statale la direttiva cd. N.F.I.(Non Financial Information). Si tratta di un importante sviluppo nel processo di innovazione dei bilanci che allargano sempre più l'orizzonte dell'informativa societaria per rispondere alle richieste degli stakeholder e rendere conto dell'impatto delle attività aziendali in termini economico-finanziari, sociali e ambientali, e con un'adeguata disclosure delle politiche sulla diversità. Le nuove disposizioni entrano in vigore dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

E' stato pubblicato il 10 gennaio 2017 in G.U. il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2014/95/UE, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di taluni gruppi di grandi dimensioni.

La portata del provvedimento è notevole in quanto pur introducendo i nuovi obblighi di informativa soltanto per le grandi imprese, nello stesso tempo ne prevede l'adozione su base volontaria da parte delle imprese di ogni dimensione, che potranno così dichiarare nei propri bilanci la conformità ai principi della direttiva.

Questa per principali temi e contenuti l'articolazione del Decreto 254:

<u>ART.</u>	<u>TEMA</u>	<u>CONTENUTI</u>
1	DEFINIZIONI	DEFINIZIONE STANDARD DI RENDICONTAZIONE
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	N. DIP. > 500 IN MEDIA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO + ALMENO UNO DEI SEGUENTI DUE LIMITI DIMENSIONALI ALLA DATA DI CHIUSURA: - TOT. ATTIVO S.P. > 20 MIO DI EURO - TOT. RICAVI NETTI > 40 MIO DI EURO
3	DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DI CARATTERE NON FINANZIARIO	CONTENUTO MINIMO (COMMI 1 E 2) RESPONSABILITA' (COMMA 7) VERIFICA ADEMPIMENTO E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA DICHIARAZIONE (COMMA 10)
4	DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO	PERIMETRO
5	COLLOCAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E REGIME DI PUBBLICITA'	PARTE INTEGRANTE REL. SULLA GESTIONE OPP. RELAZIONE DISTINTA
6	ESONERI E CASI DI EQUIVALENZA	ES. DICHIARAZIONE INDIVIDUALE NON DOVUTA SE VIENE PRESENTATA LA CONSOLIDATA
7	DICHIARAZIONI VOLONTARIE DI CARATTERE NON FINANZIARIO CONFORMI	DICITURA DI CONFORMITA' CONTROLLI DEROGA AI CONTROLLI SE N. DIP. < 250 E SE E' SODDISFATTO ALMENO UNO DEI SEGUENTI DUE LIMITI DIMENSIONALI: TOT. S.P. ATTIVO < 20 MIO DI EURO; RICAVI < 40 MIO DI EURO
8	SANZIONI	DA 20 A 100 MILA EURO PER AMMINISTRATORI E ATTESTATORE DA 20 A 50 MILA EURO PER IL SOGGETTO CHE VERIFICA L'AVVENUTA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
9	POTERI E COORDINAMENTO FRA LE AUTORITA'	SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI VIGILATI DALLA CONSOB
10	MODIFICHE AL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (T.U. IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA) – ART. 123-BIS	DESCRIZIONE POLITICHE IN MATERIA DI DIVERSITA' NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO → «COMPLY OR EXPLAIN»
11	CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	NO NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

Il Consiglio Nazionale durante l'iter parlamentare di approvazione (Atto di Governo n. 347), a seguito del lavoro della Commissione "Sostenibilità e Corporate Reporting" del Consiglio stesso, propose degli emendamenti di cui il nostro Gruppo di Studio rese conto nell'incontro "CSR Update" del 16 ottobre scorso. Tra questi, si chiese di considerare la prerogativa del nostro ordinamento professionale che, tra le attività che formano oggetto della professione, assegna al commercialista una competenza specifica per la "redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati" (comma 2 lett. a D.Lgs 139/2005).

Si ritenne quindi che il legislatore dovesse individuare proprio il "commercialista" in quanto tale la figura preposta ad assolvere agli obblighi di verifica dell'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario prevista dal nuovo decreto, e di attestazione di conformità della stessa ai contenuti previsti dallo standard di rendicontazione prescelto, mentre tali obblighi, come già nell'Atto 347, sono rimasti nel testo di legge definitivo in capo al soggetto incaricato della revisione legale, od altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, anche nei casi in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale (art. 3 comma 10).

Considerazione finale

Il recepimento della Direttiva è un passaggio storico nell'avvicinamento delle imprese del nostro Paese a modelli di rendicontazione innovativi e capaci di esprimere a 360° il ruolo che esse ricoprono nel contesto sociale, economico ed ambientale di riferimento e relativi impatti ed esternalità, allineando i bilanci delle maggiori imprese italiane alla prassi di *global e integrated reporting* ormai invalsa a livello internazionale.

Il commercialista è sempre più figura chiave per accompagnare le imprese in questo processo, potendo diffondere la cultura della responsabilità sociale presso i propri clienti ed aiutarli, anche attraverso l'adozione su base volontaria degli schemi di informativa non finanziaria, ad impostare dei processi di responsabilità sociale idonei alla gestione del cambiamento, che non potranno che essere accolti favorevolmente.

Il Metodo Piemonte per il Bilancio Sociale ha anticipato questa tendenza, assegnando al commercialista la funzione di validazione professionale di processo, che si sposa perfettamente con la filosofia del nuovo decreto, non andando a interferire con la scelta fatta dal legislatore di attribuire le attestazioni di conformità al soggetto incaricato della revisione legale. Quest'ultimo infatti si limita ad attestare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario e sua conformità allo standard di rendicontazione prescelto; il commercialista, invece, in linea coi principi del Metodo Piemonte, esprime un giudizio sulla qualità del processo di rendicontazione sociale, di cui la dichiarazione di carattere finanziario è mero esito documentale, riconducibile al più ampio spettro informativo rappresentato dal bilancio sociale.

L'applicazione, anche su base volontaria, del decreto 254 rappresenta dunque un'interessante possibilità di sviluppo per la nostra attività professionale.

Si allega il Testo di legge e si rimane a disposizione per ogni approfondimento

Giuseppe Chiappero

Referente Gruppo Bilancio Sociale